

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 24 /CD/2015

Art. 43 del D. Lgs 23/6/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e articoli 2 e 7 della L.R. 10/11/2015, n. 26. Autorizzazione all'esercizio e gestione provvisoria nel 2016.

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di dicembre presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>	X	
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"	X	
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"		X
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"		X
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
11.	MIOLO	Michele	"		X
12.	ODORICO	Federico	"		X
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"		X
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"		X
19.	SALDAN	Loris	"	X	
20.	TULLI	Francesca	"		X
21.	VUAN	Antonello	"	X	

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 28 agosto 2015 con cui all'ing. Paolo Stefanelli, dirigente del ruolo unico regionale, è stato conferito l'incarico di sostituto del Direttore dell'Ente Tutela Pesca, a decorrere dal 1° settembre 2015;

VISTA la L.R. 12.05.1971, n. 19, istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014 contenente disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 118, che ha introdotto nuovi istituti e principi in materia di contabilità, e nuovi schemi di bilancio al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, con l’obiettivo di migliorare il controllo dei conti pubblici nazionali (coordinamento della finanza pubblica nazionale), verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE, e per favorire l’attuazione del federalismo fiscale;

VISTO l’articolo 18 del suddetto decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in base al quale le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto medesimo, e quindi anche l’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e quindi entro il 31 dicembre 2015;

VISTO l’articolo 43 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del Titolo I del citato decreto legislativo 23/6/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale:

1. se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall’ordinamento contabile dell’ente. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento.

VISTA la legge regionale 10/11/2015 n. 26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziaria” ed in particolare:

- **l’articolo 1** in base al quale al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione si è adeguata al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 costituisce specificazione ed integrazione;

- **l’articolo 2** comma 1. In base al quale la Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla LR 26 nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno;

-**l’articolo 7** “esercizio e gestione provvisoria” in base al quale per l’eventuale autorizzazione dell’esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 15 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l’esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del decreto legislativo 118/2011);

CONSIDERATO che non è possibile rispettare la scadenza del 31/12/2015 al fine di predisporre il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

RITENUTO pertanto di autorizzare l’esercizio provvisorio nel 2016 gestendo gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati in chiave armonizzata, e approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca n. 25/CD/2014 dell’11/12/2014 resa esecutiva dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 281 del 20/2/2015 e di trasmettere alla Giunta regionale il presente provvedimento per la presa d’atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 19, lettera a) della legge regionale n. 19/1971 e successive modificazioni e integrazioni;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 43 del D.Lgs n. 118/2011 e degli articoli 2 e 7 della LR 26/2015, l'esercizio provvisorio nel 2016 gestendo gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2015-2017 per l'annualità 2016, riclassificati in chiave armonizzata, e approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 25/CD/2014 dell'11/12/2014 resa esecutiva dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 281 del 20/2/2015.
2. Di trasmettere alla Giunta regionale il presente provvedimento per la presa d'atto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
Ing. Paolo STEFANELLI

IL PRESIDENTE
dott. Flaviano FANTIN

Delibera n° 18

Estratto del processo verbale della seduta del
15 gennaio 2016

oggetto:

LR 19/1971, ART 19 COMMA 1 LETT A) ENTE TUTELA PESCA: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE TUTELA PESCA 28.12.2015, N. 24 RECANTE: "DLGS 118/2011 ART 43 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART 2 E ART 7 DELLA LR 26/2015. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E GESTIONE PROVVISORIA NEL 2016". APPROVAZIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 19 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Legge istitutiva dell'Ente Tutela Pesca) che assoggetta gli atti contabili dell'Ente all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e, in particolare:

- l'articolo 2 secondo cui la Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011, conformemente a quanto previsto dalla legge medesima, nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno;
- l'articolo 7 secondo cui, per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016, si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 riclassificato;

Vista l'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), contenuto nell'ambito del Titolo III (Ordinamento finanziario e contabile delle regioni) e secondo cui:

- se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente;
- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 28 dicembre 2015, n. 24 recante "Art. 43 del D.Lg.23/6/2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni e articoli 2 e 7 della L.R. 10/11/2015, n. 26. Autorizzazione all'esercizio e gestione provvisoria nel 2016";

Rilevato che con la predetta deliberazione n. 24/2015 l'Ente Tutela Pesca, considerata l'impossibilità di predisporre il bilancio finanziario 2016 e 2016-2018, approva l'autorizzazione all'esercizio provvisorio nel 2016, prevedendo di gestire gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2015-2017 per l'annualità 2016;

Vista la nota della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione, politiche economiche e comunitarie, Servizio partecipazioni regionali di data 30 dicembre 2015, protocollo n. 31230 ed assunto al protocollo generale nella medesima data al numero 95652 in cui si prende atto del ricorso da parte dell'Ente all'esercizio provvisorio;

Visto lo Statuto regionale;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.di approvare la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 28 dicembre 2015, n. 24 avente ad oggetto "Art. 43 del D.Lg.23/6/2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni e articoli 2 e 7 della L.R. 10/11/2015, n. 26.

Autorizzazione all'esercizio e gestione provvisoria nel 2016".

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE